1866

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, nº 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1º d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Nº 217

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. [illegible]	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma *(franco ai confini)*		» 52	27	15

FIRENZE, Martedì 7 Agosto

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, e Germ.		» 112	60	35
Id.	per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	» 82	44	24

PARTE OFFICIALE

Il numero 3126 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto l'articolo 24 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposizione del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nelle provincie italiane liberate dalla dominazione austriaca tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, qualunque sia il culto religioso che professano: essi godono egualmente di tutti i diritti civili e politici.

Art. 2. Ogni contraria disposizione così del Codice civile e di procedura, come delle altre leggi e provvedimenti sì civili che politici vigenti nelle dette provincie, è abrogata.

Art. 3. Nulla è innovato in quanto concerne le disposizioni che regolano l'esercizio del culto sì degli acattolici che degli israeliti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 4 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

BORGATTI.

Il numero 3127 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto l'articolo 18 dello Statuto del Regno;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Udito il consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È pubblicato ed avrà vigore nelle provincie italiane liberate dall'occupazione austriaca il Reale decreto 5 marzo 1863 nº 1169 coll'annesso regolamento, relativi all'esercizio del diritto di *Exequatur*, allegato del presente decreto.

Art. 2. Sono pure pubblicati ed avranno vigore nelle dette provincie il Regio decreto 26 luglio 1863 nº 1374 col regolamento annesso, non che il Regio decreto 12 luglio 1864 nº 1848 relativi all'esercizio del diritto di *Regio Placito*, allegati B e C del presente decreto.

Art. 3. Fino all'attuazione nelle suaccennate provincie della legge sull'ordinamento giudiziario del Regno, le attribuzioni demandate dai suddetti decreti ai procuratori generali, saranno esercitate dai commissari del Re.

Art. 4. Per la esecuzione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato ed avrà forza di legge nelle suaccennate provincie l'art. 270 del Codice penale del Regno del 20 novembre 1859; il quale è del tenore seguente:

« Qualunque contravvenzione alle regole vi-
« genti sopra la necessità dell'assenso del Go-
« verno per la pubblicazione od esecuzione di
« provvedimenti relativi alla religione dello Stato
« od agli altri culti sarà punita, secondo i casi,
« col carcere estensibile a sei mesi, o con multa
« estensibile a lire cinquecento. »

Art. 5. La giurisdizione pei reati contemplati nel precedente articolo, spetterà ai tribunali provinciali, i quali osserveranno le forme del regolamento di procedura penale del 29 luglio 1853.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 4 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

BORGATTI.

Il numero 3129 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Veduta la legge 28 giugno 1866, nº 2987, articolo 2º, lettera *A*;

Visto l'articolo 49, 5º capoverso, del progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari;

Visto il Nostro decreto in data 28 giugno 1866, nº 3021, articolo 2º, 5º capoverso;

Sulla proposta del Nostro ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I diritti giornalieri di residenza per le persone che scontano contumacie nei lazzaretti dello Stato; la tassa sulle mercanzie depositate e disinfettate nei lazzaretti medesimi; i diritti di visita sanitaria dei bastimenti, e le mercedi alle guardie sanitarie a bordo delle navi in contumacia saranno stabiliti e regolati in conformità della tariffa annessa al presente decreto, e firmata d'ordine Nostro dal ministro dell'interno, presidente del Consiglio.

Art. 2. La tariffa medesima andrà in vigore il 15 del futuro agosto, salvo l'obbligo al Governo di presentarla al Parlamento nella discussione della legge del bilancio del 1867.

Art. 3. Sono esenti dal pagamento dei diritti portati dalla presente tariffa le persone e le navi contemplate nell'articolo 99 del regolamento internazionale sanitario annesso alla convenzione 3 febbraio 1852.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 28 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

RICASOLI.
A. SCIALOJA.

Tariffa dei diritti sanitari marittimi.

Diritto di soggiorno nei lazzaretti per ogni giorno.

Pei passeggieri di 1ª classe	L. 3 —
id. di 2ª id.	» 2 —
id. di 3ª id.	» 1 —

Diritti per le mercanzie sottoposte a contumacia, sbarcate e disinfettate nei lazzaretti.

Stracci, cenci, cavi vecchi, avanzi, di sostanze animali, corna, per ogni 100 chilogrammi	L. 0 10
Cuoja di qualunque specie per ogni numero 100	» 1 —
Pelli di montone, capra, vittellini per ogni nº 100	» 0 50
Lane, lini, canape, cotone per ogni 100 chilogrammi	» 0 50
Seta greggia, stoffe e tessuti per ogni 100 chilogrammi	» 4 —
Per le visite mediche alle navi, ciascuna	» 2 —
Per ogni guardia di sanità imbarcata sui bastimenti in quarantena e per ogni giorno di quarantena	» 2 50

Visto d'ordine di S. A. R.
RICASOLI.

Il numero 3122 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà concedute al Governo del Re coll'articolo 2 della legge del 28 giugno 1866, nº 2987;

Vedute le disposizioni sulle tasse di bollo contenute nell'allegato *B* annesso al progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 giugno 1866;

Sulla proposizione del ministro delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

TITOLO I.

Delle tasse di bollo, della carta bollata e delle marche da bollo.

Art. 1. La tassa di bollo è dovuta su tutte indistintamente le carte destinate per gli atti civili e commerciali, stragiudiziali e giudiziali e sugli scritti, stampe e registri designati nel presente decreto come soggetti al bollo fin dalla loro origine, oppure in ragione dell'uso, e per li quali si ammette la carta libera, ma con obbligo di pagare la tassa in certi casi.

Essa è parimente dovuta sopra quegli atti che erano esenti da tassa di bollo, unicamente perchè non assoggettati a tale formalità dalle leggi anteriori, o perchè fatti in luoghi nei quali niuna tassa di bollo era in vigore.

Per l'applicazione della tassa di bollo sotto la denominazione di *carta* s'intende compresa qualunque materia atta alla riproduzione di scritti o disegni che possano valere come atti o documenti.

Art. 2. Si fa uso di atti e scritti:

1º Quando si producono in giudizio o davanti un'autorità giudiziaria;

2º Quando si presentano all'uffizio del registro per essere registrati;

3º Quando s'inseriscono in un atto pubblico;

4º Quando gli atti e scritti provenienti dal territorio estero, essendo tali che nello Stato dovrebbero essere fatti in carta bollata, si presentano ad un funzionario o ad un ufficio pubblico per farli valere, od in qualunque modo se ne effettua nello Stato la consegna o trasmissione giuridica anco fra i privati.

Art. 3. La tassa di bollo è proporzionale o fissa.

La proporzionale, salvo quanto è specialmente disposto dal successivo art. 39, colpisce le lettere di cambio, i biglietti a ordine, gli ordini in derrate ed altri effetti e recapiti di commercio tratti nello Stato; quelli tratti all'estero, se pagabili nello Stato, od anche quando sono semplicemente presentati, consegnati, trasmessi, quietanzati, accettati, girati, muniti di avallo od altrimenti negoziati nel Regno.

La fissa colpisce tutti gli altri atti e scritti.

Art. 4. La tassa di bollo si corrisponde in due modi: ordinario e straordinario.

Si corrisponde in modo ordinario impiegando la carta filigranata e bollata che si vende per conto dello Stato.

Si corrisponde in modo straordinario applicando sopra ogni altra specie di carta le marche da bollo, o con l'impressione di un bollo speciale, o mediante il *visto* per bollo.

Art. 5. La carta filigranata e bollata che si vende per conto dello Stato è di tre specie, cioè quella ordinaria destinata per gli scritti ed atti civili e commerciali, stragiudiziali, giudiziali ed amministrativi; quella graduale da impiegarsi per le cambiali ed altri recapiti od effetti di commercio; quella minore per i procedimenti dei giudici conciliatori e per le quietanze non esenti.

Art. 6. La carta per gli atti e documenti civili, giudiziali, stragiudiziali ed amministrativi ha per ogni foglio l'altezza di millimetri 307 e la larghezza di millimetri 425; è lineata orizzontalmente e verticalmente in ogni facciata in modo che presenti 25 linee e vi resti un margine del quarto a destra e d'un ottavo a sinistra.

La carta per i procedimenti davanti i giudici conciliatori consiste in un foglio di qualità eguale, ma avente dimensioni d'un quarto meno, e per le quietanze non esenti è un mezzo foglio di questa stessa carta.

Art. 7. La carta per le cambiali, effetti o ricapiti di commercio ha per ogni foglio l'altezza di millimetri 105 e la larghezza di millimetri 250.

Art. 8. Il prezzo della carta, fabbricata per conto dello Stato, è stabilito per ciascun foglio come segue:

Carta per gli atti civili, giudiziali, stragiudiziali ed amministrativi, col bollo a tassa fissa:

Quella d'ordinaria dimensione, secondo la sua destinazione come in seguito:	L. 0 10
	» 0 50
	» 1 »
	» 2 »

Carta graduale per cambiali, recapiti ed altri effetti di commercio:

1º	fino a lire		100	L. 0 15
2º	da oltre lire	100 a	200	» 0 30
3º	id.	200 a	300	» 0 45
4º	id.	300 a	400	» 0 60
5º	id.	400 a	500	» 0 75
6º	id.	500 a	600	» 0 90
7º	id.	600 a	700	» 1 05
8º	id.	700 a	800	» 1 20
9º	id.	800 a	900	» 1 35
10º	id.	900 a	1000	» 1 50
11º	id.	1000 a	2000	» 3 »

e così per i numeri 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 con un aumento di lire 1 50 per ogni migliaio.

Art. 9. Le tasse di bollo straordinario sono stabilite per ciascun foglio come segue:

In ragione della dimensione:

Fino alla dimensione di decimetri quadrati 14	L. 0 50
Da 14 a 20	» 1 »
Da 20 a 30	» 2 »
Per ogni maggior dimensione	» 4 »

In ragione delle somme e dei valori:

Per le cambiali d'un valore non eccedente le lire 1000 la tassa di bollo straordinario, mediante marche da bollo, è stabilita in ragione di centesimi 15 ogni 100 lire con la graduazione di 15 in 15 centesimi; e per quelle di valore superiore a lire 1000 la stessa tassa è stabilita in ragione di lire 1 50 per ogni migliaio di lire.

Sono inoltre stabilite le seguenti tasse di bollo straordinario applicabili nei casi previsti dal presente decreto:

a	L. 0 05
a	» 0 10
a	» 0 50
a	» 1 »
a	» 2 »
a	» 3 »

Art. 10. Nel proporzionare le tasse di bollo al valore imponibile, le frazioni minori di 100 lire si computano per un centinaio intiero quanto alle cambiali ed ai recapiti di commercio che non superano le 1000 lire.

Quanto alle cambiali ed ai recapiti di commercio superiori a lire 1000 sono computate per un migliaio intiero le frazioni minori di lire 1000.

Art. 11. Un regolamento approvato con altro reale decreto determinerà la forma e gli altri caratteri distintivi dei bolli tanto ordinari che straordinari, delle marche da bollo e della carta bollata filigranata che si vende per conto dello Stato.

Art. 12. Lo spaccio della carta bollata e delle marche da bollo a tassa fissa non potrà farsi che dalle persone designate dall'amministrazione delle finanze. La retribuzione per detto spaccio sarà determinata dal regolamento, e dovrà contenersi nei limiti delle somme appositamente stanziate nel bilancio dello Stato.

Art. 13 Per gli atti e scritti per i quali non è obbligatorio l'impiego di carta filigranata la tassa di bollo è corrisposta mediante l'apposizione delle marche da bollo, ad esclusione dei biglietti di trasporto, libri, registri e titoli indicati ai numeri 4, 9, 22 e 27 dell'articolo 20 e dei libri eziandio indicati nel numero 8 dello stesso articolo; meno però i giornali nautici tenuti dai capitani della marina mercantile, a cui possono essere apposte le marche da bollo o può applicarsi il bollo straordinario.

Per le cambiali e per gli effetti o recapiti di commercio fino a lire 10,000 è facoltativo l'impiego della carta filigranata o delle marche da bollo.

Qualora non si trovino marche da bollo di sufficiente valuta, si supplirà col *visto* per bollo.

Art. 14. L'apposizione in genere del bollo straordinario, quella delle marche da bollo con la tassa proporzionale e l'apposizione del *visto* per bollo sono affidate agli uffizi del bollo e del registro.

Art. 15. L'apposizione delle marche da bollo a tassa fissa sarà eseguita o direttamente dalle persone che sono tenute al pagamento della tassa, o da altri interessati, o a loro richiesta dagli uffizi accennati nell'articolo precedente.

Dovranno però sempre essere applicate dai detti uffizi le marche da bollo a tassa fissa sui registri, atti e scritti contemplati nei numeri 1, 2, 5, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 e 30 dell'articolo 20 del presente decreto, e su tutti indistintamente i libri e registri a madre figlia.

Quanto alle polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via indicati al § 2 dell'articolo 23 l'apposizione della marca da bollo dovrà essere fatta dagli uffizi doganali.

Art. 16. Agli atti e scritti che per il disposto di detto articolo 20 debbono essere sottoposti al bollo prima della loro sottoscrizione, la marca dovrà essere apposta prima che siano firmati.

La marca se è apposta dall'uffizio sarà applicata in qualunque parte del foglio ed annullata mediante la sovrapposizione di un bollo speciale che indichi l'uffizio che procede allo annullamento, e il giorno in cui l'annullamento fu eseguito.

Nei registri a madre e figlia la marca sarà applicata a ogni bolletta figlia in prossimità della linea di separazione dalla madre, per modo che il bollo d'annullamento rimanga impresso in parte sulla bolletta madre.

Se la marca è apposta dal debitore della tassa di bollo, dovrà applicarsi in fine dell'atto o dello scritto, e sarà annulata scrivendo in tutte lettere la data dell'atto o scritto, in guisa che la scritturazione incominci sul foglio al lato destro della marca e passando orizzontalmente su di essa vada a terminare parimente sul foglio al lato sinistro.

Nel caso in cui l'atto o scritto non richieda la data, o questa debba essere altrove collocata, essa dovrà scriversi o ripetersi nel modo sopra indicato alla fine dell'atto o dello scritto.

Le firme saranno poste immediatamente dopo.

Non si potrà supplire con una stampiglia, nè in altro modo alla scritturazione che serve d'annullamento della marca da bollo, nè scrivere sopra la medesima più d'una linea.

Le marche da bollo applicate agli stampati che si affiggono al pubblico potranno annullarsi imprimendo sulle medesime parte d'una o più linee di stampa.

Art. 17. Se l'atto o scritto sarà composto di più fogli, a ciascun foglio, non munito della marca a norma dell'articolo precedente, dovrà essere attaccata una marca corrispondente al diritto di bollo dovuto. Questa marca sarà apposta in principio della prima facciata di ciascun foglio e sarà annullata ripetendo sulla marca stessa la scritturazione della data dell'atto nel modo indicato nel precedente articolo.

Art. 18. Agli atti e scritti che in conformità del disposto degli articoli 21 e 23 del presente decreto debbono essere bollati prima di farne uso, ed agli stampati e manoscritti che si affiggono al pubblico, le marche saranno applicate sopra la prima pagina di ciascun foglio.

Se l'applicazione si farà dall'uffizio, sarà annullata nel modo avanti prescritto.

Se si farà dal debitore della tassa di bollo o da altri interessati, la marca dovrà contenere o scritta o stampata, in conformità delle disposizioni dell'articolo 16, la data della sua apposizione, salvo quanto è stabilito nell'articolo medesimo relativamente agli stampati che si affiggoco al pubblico.

TITOLO II.

Degli atti e scritti soggetti al bollo fin dalla loro origine.

CAPO I. — *Degli atti e scritti per i quali è obbligatorio l'uso della carta filigranata col bollo ordinario.*

Art. 19. È obbligatorio l'uso delle seguenti specie di carta filigranata col bollo ordinario per la formazione degli atti e scritti indicati nel presente articolo, salve le eccezioni esplicitamente fatte dal presente decreto.

§ 1º — *Saranno scritti sulla carta da centesimi dieci:*

1º Gli atti, decreti, sentenze e copie nei procedimenti di competenza dei giudici conciliatori, e gli atti e scritti che si presentano negli stessi procedimenti in quanto non siano soggetti ad una maggior tassa di bollo al momento della loro formazione;

2º Le quietanze o ricevute ordinarie, quando non costituiscano atto liberatorio da precedenti contratti o condanne, e non siano espressamente esentate in questo decreto.

§ 2º — *Saranno scritti sulla carta da centesimi cinquanta:*

3º Le procure per comparire avanti i pretori, qualunque sia la loro forma, e tutti gli atti sì per originale che per copia dei procedimenti in materia contenziosa o di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori, escluse le copie delle sentenze;

4º I certificati, dichiarazioni, attestazioni, permessi ed altri simili scritti spediti dalle autorità, dalle amministrazioni e dai funzionari ed uffizi pubblici, qualunque sia lo scopo cui sono diretti, come pure i certificati, dichiarazioni ed attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose e dai ministri di qualsiasi culto, quando sono destinati ad usi civili;

5º Gli originali e le copie delle offerte per componimento delle contravvenzioni ai regolamenti di polizia urbana e rurale.

§ 3º — *Saranno scritti sulla carta da una lira:*

6º Le private scritture portanti contratti di ogni specie, scioglimento di contratti, obbligazioni, liberazioni, consensi e simili stipulazioni, non che le scritture private contenenti descrizioni, contestazioni o inventari che siano atti a far prova fra le parti segnatarie;

7º Gli originali e le copie (compresi i protocolli) degli atti rogati dai notari, esclusi quelli designati ai numeri 3, 21, 22, 23 e 24 del presente articolo, e 36, 37 e 38 del successivo articolo 20;

8º Gli originali degli atti celebrati, e le copie autenticate dai cancellieri, segretari ed altri funzionari e ufficiali giudiziari od amministrativi in quanto non concernono la materia contenziosa e di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori, esclusi gli atti e scritti indicati ai numeri 3, 21, 22 e 23 del presente articolo, e 37 e 38 del successivo articolo 20;

9º Gli originali delle notificazioni giudiziarie ed altre pubblicazioni che a termini delle leggi civili e commerciali debbonsi fare nella *Gazzetta Ufficiale* ed in altri giornali destinati alle inserzioni giudiziali;

10º Le dichiarazioni o scritture d'abbonamento dei dazi o gabelle;

11º Le copie, estratti, note e certificati che si rilasciano dagli agenti di cambio e dai sensali, mezzani o pubblici mediatori, riguardanti affari commerciali;

12º Gli stati generali o parziali delle iscrizioni ipotecarie, gli estratti e le copie delle medesime e le note d'iscrizioni e trascizioni ipotecarie, non che i certificati d'ogni genere che si rilasciano dagli uffizi ipotecari;

13º Gli originali e le copie dei decreti o verbali d'espropriazione per utilità pubblica;

14º Le copie ed estratti degli atti, titoli, documenti e registri depositati nei pubblici archivi, in quelli delle amministrazioni delle provincie, dei comuni e degli altri corpi morali; come pure le copie degli atti, titoli e documenti depositati nelle curie o cancellerie religiose e presso i ministri di qualsiasi culto, quando sono destinate ed uso civile;

15º Le copie autentiche degli atti e scritti i di cui originali non siano ritenuti dai notai;

16º Gli estratti dei libri o registri rilasciati autenticati da qualsiasi pubblico ufficiale;

17º Oltre quelli accennati al numero 5 del presente articolo, gli originali e le copie delle obbligazioni per componimento delle contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti.

18º Le copie delle sentenze dei pretori spedite o autenticate in qualunque forma dai cancellieri ed altri funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario;

19º Gli originali e le copie di tutte le sentenze, decreti, atti, deliberazioni e provvedimenti che occorrono nei procedimenti di giurisdizione contenziosa o volontaria davanti a qualsiasi tribunale collegiale, Consiglio o Corte, firmati da qualsivoglia giudice, arbitro, perito, cancelliere, avvocato, causidico, usciere o notaro commesso, o dalle parti, incominciando dall'atto di citazione o dal ricorso sino al compimento delle cause ed all'esecuzione dei provvedimenti anzidetti;

20º Gli originali e le copie degli atti fatti avanti ai pretori per commissione o delegazione d'un tribunale o altra autorità giudiziaria superiore.

§ 4º — *Saranno scritti sulla carta da lire due:*

21º Gli originali e le copie delle procure pure e semplici alle liti e di quelle per deferire, riferire od accettare giuramenti in giudizio, anche fatte per atto notariale; gli originali e le copie delle procure speciali, per un atto o contratto, ancorchè soggetto alla registrazione, e delle procure per intervenire alle deliberazioni dei corpi riconosciuti dalla legge; gli atti di consenso o d'autorizzazione dei genitori ed ascendenti in favore dei discendenti, e del marito in favore della moglie, nei casi nei quali tale consensi o autorizzazione è dalla legge richiesto.

Le disposizioni di questo numero non sono applicabili alle procure per comparire innanzi ai pretori;

22º Le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali, e quelle dei marinari e dei giovani sottoposti alla leva militare onde ottenere passaporto all'estero;

23º Le copie spedite in forma esecutiva delle sentenze e degli atti contrattuali, giusta le disposizioni del Codice di procedura civile, eccettuate le copie delle sentenze dei pretori;

24º Gli originali degli atti di ricevimento dei testamenti segreti, e gli originali dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.

CAPO II. — *Atti, scritti e registri per i quali la tassa di bollo può essere corrisposta in modo straordinario.*

Art. 20. Per gli atti e scritti compresi in questo articolo, che non fossero redatti in carta da bollo di valuta corrispondente o superiore alla

tassa imposta ai medesimi, questa potrà essere corrisposta per mezzo del bollo straordinario, delle marche da bollo o del *visto* per bollo a norma delle disposizioni del titolo primo, purchè non siano per anche muniti di firma delle parti, nè questa sia cancellata, o in altro modo alterata. I conti o fatture saranno sottoposti alle formalità suddette ed alla tassa relativa prima che sia firmata la quietanza.

I registri, repertorii e libri indicati in questo articolo dovranno assoggettarsi alla formalità del bollo in ciascun foglio, e il pagamento della tassa dovrà precedere qualsiasi scritturazione.

I biglietti, non muniti di firma, pel trasporto di merci o viaggiatori, saranno assoggettati al bollo e tassa prima di essere consegnati ai richiedenti; le matrici delle cartelle o biglietti per lotterie e tombole, prima che venga eseguita la estrazione.

§ 1° — *Saranno soggetti alla tassa di centesimi cinque qualunque sia la dimensione della carta:*

1° Le bollette o dichiarazioni dei pesi pubblici a chiunque appartengano;

2° Le bollette o dichiarazioni relative ai dazi comunali tenuti in economia od appaltati, e le quietanze e le bollette di pagamento delle contribuzioni dirette o indirette delle provincie e dei comuni, e delle Camere di commercio, ognorachè non si tratti di semplici sovrimposte;

3° Gli stampati o manoscritti qualsiansi che si affiggono al pubblico e che non siano già indicati dal numero 10 del presente articolo, esclusi però gli stampati o manoscritti che si affiggono al pubblico per parte delle autorità provinciali o comunali e delle Camere di commercio quando non riguardino la rispettiva amministrazione economica o patrimoniale della provincia, della comunità e della Camera di commercio;

4° I biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori sulle ferrovie, sui piroscafi e sulle vetture pubbliche, e quelli di riscontro pel trasporto e per la consegna delle merci e dei bagagli a grande e piccola velocità;

5° Le matrici di ciascuna cartella o di ciascun biglietto per tombole o lotterie debitamente autorizzate.

§ 2° — *Saranno soggetti alla tassa di bollo di centesimi dieci senza riguardo alla dimensione della carta:*

6° Le note, fatture e conti dei negozianti o esercenti professioni, arti o mestieri, qualunque sia la valuta a cui ammontano e la carta su cui si compilarono, ognora quando voglia apporsi la quietanza in calce dei medesimi;

7° I mandati o assegni a pagare sulle casse delle banche o degli istituti di credito (*chèques*), a qualunque somma ascendano;

8° Il libro giornale, il libro degli inventari che a norma delle disposizioni del codice di commercio sono tenuti dai banchieri, manifattori, commercianti, armatori, dagli istituti di credito e dalle società industriali e commerciali; i giornali nautici tenuti dai capitani di marina mercantile; ed i libri in genere che possano far prova in giudizio, tenuti dagli spedizionieri, commissionari e dalle persone autorizzate a tenere case di pegno a norma dei regolamenti rispettivi;

9° I libri di contabilità che possono far prova in giudizio, tenuti dagli impresari o appaltatori di lavori, forniture, trasporti o servizi di ogni natura.

§ 3° — *Saranno soggetti alla tassa di centesimi cinquanta senza riguardo alla dimensione della carta:*

10° Gli avvisi d'asta e di licitazione a tempo determinato, sì giudiziaria che volontaria, ancorchè non contengano sottoscrizione;

11° I certificati di esistenza in vita, di cittadinanza, e quelli relativi allo stato ed alla condizione delle persone;

12° Gli estratti dei registri, gli assensi, le dichiarazioni, le licenze, i certificati e permessi qualunque rilasciati ai privati dalle autorità di pubblica sicurezza;

13° Le petizioni, istanze o ricorsi che si presentano alle autorità ed uffici governativi ed alle pubbliche amministrazioni, salvo il disposto dal § 4, n° 31, di questo articolo;

14° Le bollette per quietanze che non si riferiscono a pagamenti di dazi, o contribuzioni, quando vengano staccate dai registri a madre e figlia, tenuti per conto delle amministrazioni comunali e provinciali e dagli altri corpi amministrati o enti morali, per somme eccedenti le lire trenta;

15° I mandati di pagamenti spediti dalle amministrazioni, corpi o enti indicati al precedente numero, egualmente per somme eccedenti le lire trenta;

16° I processi verbali, le istanze, le dichiarazioni, atti di notorietà, certificati, affissi di pubblicazioni ed ogni altro atto sì per originale che per copia riguardante lo stato civile, escluse le procure e gli atti di consenso e di autorizzazione di cui al n° 37 del presente articolo;

17° I registri dello stato civile, cioè quelli di cittadinanza, di nascita, di matrimonio, di pubblicazione di matrimonio e di morte, tanto per gli originali che si conservano dagli ufficiali dello stato civile, che per quelli che sono depositati nelle cancellerie dei tribunali;

18° Le copie od estratti dei libri dello stato civile da chiunque tenuti;

19° I repertorii che per legge sono obbligati di tenere i notari ed altri pubblici ufficiali, esclusi quelli dell'ordine giudiziario;

20° I libri delle operazioni che a norma del n° 2 dell'articolo 46 del Codice di commercio debbono tenere gli agenti di cambio, sensali o altri pubblici mediatori;

21° I registri delle produzioni, quelli per la trascrizione dei ricorsi e provvedimenti di cui all'articolo 50 del Codice di procedura civile, e i fogli di udienza tenuti dai cancellieri dei tribunali collegiali;

22° I registri degli uffici di conservazione delle ipoteche, cioè registro generale d'ordine e quelli delle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni;

23° Gli originali dei processi verbali delle deliberazioni delle provincie, delle comunità ed altri corpi amministrati che debbono essere muniti del *visto* o della approvazione dell'autorità superiore;

24° I registri che in forza della legge e dei regolamenti in vigore sono obbligati di tenere i proprietari ed impresari di diligenze ed altre vetture pubbliche per la denunzia dei viaggiatori e delle merci;

25° I registri che gli albergatori, i locandieri e altri simili esercenti a termini delle leggi e dei regolamenti in vigore, sono obbligati di tenere per inscrivere le persone a cui somministrano alloggio;

26° I registri a madre e figlia per la spedizione delle polizze, dei titoli di azioni od obbligazioni, delle quietanze, ricevute parziali di pagamento, ed altri atti concernenti le operazioni delle società anonime ed in accomandita per azioni, ed ogni altra sorta di carta anche stampata, che si faccia servire alla formazione di essi atti, polizze, titoli, quietanze e ricevute parziali;

27° I titoli del debito pubblico dello Stato.

§ 4° — *Saranno soggetti alla tassa di lire una senza riguardo alla dimensione della carta:*

28° I diplomi, le patenti, gli atti di nazionalità dei bastimenti, gli attestati di privativa industriale, i certificati d'iscrizione per gli esercenti professioni, arti liberali, industrie o commercio;

29° Gli atti, la formazione dei quali in carta non filigranata venisse autorizzata a norma dell'articolo 29 del presente decreto;

30° Le polizze di carico, le lettere di vettura ed i fogli di via;

31° Le petizioni, istanze o ricorsi stragiudiziali che si presentano ai Ministeri, alla Corte dei conti, alla Corte di cassazione ed al Consiglio di Stato;

32° Gli originali e le copie degli atti e scritti diretti allo scopo dell'esazione delle imposte quando contengono contratti;

33° I ruoli d'equipaggio dei bastimenti e i processi verbali di visita dei bastimenti della marina mercantile;

34° Le fedi di mercanzie imbarcate, i manifesti, le dichiarazioni di avarie ed ogni contratto concernente il traffico marittimo;

35° Le copie di protesto cambiario.

§ 5° — *Saranno soggetti alla tassa di lire due senza riguardo alla dimensione della carta:*

36° Gli originali degli atti di ricevimento dei testamenti segreti, quando l'involto esibito dal testatore non sia munito del bollo competente;

37° Gli originali delle procure, consensi ed autorizzazioni indicate al n° 21 del precedente articolo quando non voglia farsi uso della carta filigranata.

§ 6° — *Saranno soggetti alla tassa di lire tre senza riguardo alla dimensione della carta:*

38° Gli originali degli atti di protesto cambiario.

§ 7° — *Saranno soggetti alla tassa in ragione della dimensione della carta a norma dell'articolo* 10:

Cioè:

Fino a decimetri quadrati 14	L.	0 50
Da 14 a 20	»	1 »
Da 20 a 30	»	2 »
Per ogni maggior dimensione	»	4 »

39° I piani, tipi, disegni, modelli, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degl'ingegneri, architetti, misuratori e periti;

40° Le liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori dei liquidatori e ragionieri.

§ 8° *Saranno soggetti alla tassa proporzionale stabilita dall'articolo* 9:

41° Le cambiali ed altri effetti negoziabili o recapiti di commercio.

(*Continua*)

Il num. MDCCLXXVIII (parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto l'articolo 31 della legge 6 luglio 1862, n° 680;

Veduta la deliberazione della Camera di commercio e d'arti del circondario di Cuneo in data 24 giugno p. p.;

Veduto il Reale decreto 10 agosto 1865, n° 2441;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Camera di commercio e d'arti di Cuneo è autorizzata ad imporre un'annua tassa sugli esercenti commercio ed industria nel territorio da essa dipendente.

Art. 2. Detta imposta, il cui ammontare sarà stabilito sulla base dei bilanci annuali della Camera debitamente approvati, verrà repartita in ragione dei redditi industriali e commerciali desunti dalla Tabella dei redditi formata per l'applicazione della tassa di ricchezza mobile.

Art. 3. Sono esenti dalla tassa quegli esercenti, il reddito imponibile dei quali, desunto come sopra, sia inferiore a lire cinquecento.

Art. 4. Lo spoglio dei redditi suddetti sarà fatto a cura e spesa della Camera presso gli agenti delle tasse, i quali dovranno autenticarlo e saranno a cura e spesa della Camera stessa formati appositi ruoli di riscossione, i quali diventeranno esecutorii dopo che siano stati approvati dal prefetto e pubblicati.

Art. 5. Il regolamento da redigersi per l'esecuzione del presente decreto sarà sottoposto al visto del ministro delle finanze innanzi che venga applicato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 18 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. SCIALOJA.

Il numero MDCCLXXIX (parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Veduto l'articolo 81 della legge 6 luglio 1862, n° 680;

Veduta la deliberazione 2 aprile 1866 della Camera di commercio e d'arti di Pavia;

Veduto il Nostro decreto 10 agosto 1865, n° 2441;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Camera di commercio e d'arti di Pavia è autorizzata ad imporre un'annua tassa sugli esercenti commercio ed industria nel territorio dipendente dalla medesima.

Art. 2. Detta imposta il di cui ammontare sarà stabilito sulla base dei bilanci annuali della Camera debitamente approvati verrà repartita in ragione dei redditi industriali desunti dalla Tabella dei redditi formata per l'applicazione della tassa di ricchezza mobile.

Art. 3. Sono esenti dalla tassa suddetta quegli esercenti industria e commercio, il cui reddito netto risultante da detta tabella non oltrepassi la cifra di lire 500.

Art. 4. Lo spoglio dei redditi suddetti sarà fatto a cura e spesa della Camera presso gli agenti delle tasse, i quali dovranno autenticarlo e saranno a cura e spesa della Camera stessa formati appositi ruoli di riscossione, i quali diventeranno esecutorii dopo che sieno stati approvati dal prefetto e pubblicati.

Art. 5. Il regolamento da redigersi per l'esecuzione del presente decreto sarà sottoposto al visto del ministro delle finanze innanzi che venga applicato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 18 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. SCIALOJA.

S. A. R. il Principe di Savoja-Carignano Luogotenente Generale di S. M., sulla proposta del ministro per i lavori pubblici, ha fatto le seguenti disposizioni:

In udienza del 28 giugno 1866 ha incaricato della direzione generale d'acque e strade nel Ministero dei lavori pubblici l'ispettore di 1ª classe nel genio civile commendatore Luigi Oberty;

In udienza del 18 luglio 1866 ha nominato direttore generale dei telegrafi l'ispettore telegrafico cav. Ernesto d'Amico, già incaricato della reggenza del posto di direttore generale dei telegrafi.

Con decreto firmato da S. A. R. il Principe Eugenio di Savoja-Carignano Luogotenente Generale di S. M. in data 25 luglio ultimo, i sotto-commissari di guerra di 1ª classe nel corpo d'intendenza militare:

Baral Costantino,
Segni nobile Pasquale,
Levret Fleury Giovanni,

vennero promossi a commissari di guerra di 2ª classe nel corpo stesso.

Con decreto di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M., in data 31 luglio ultimo scorso, sulla proposta del ministro della guerra, sono stati nominati medici di battaglione di 2ª classe pel solo tempo della guerra i seguenti medici-chirurghi borghesi:

Aubert Luigi, residente a Troffarello.
Bacciocchi Giulio, id. a Piacenza.
Gerbino Alessio, id. a Caltagirone.
Nizzoli Achille, id. a Reggiolo.
Albertelli Antonio, id. in Parma.
Aloisi Alberto, id. a Ancona.
Andreana Luigi, id. a Napoli.
Angelini Gaetano, id a Bologna.
Amato Francesco, id. a Palermo.
Baladelli Luigi, id. a Castel Raimondo.
Baldi Fabio, id. a Firenze.
Baselice Orazio, id. a Napoli.
Benucci Andrea, id. a Fiumalbo.
Bernasconi Bernardo, id. a Rocca Antica.
Bignami Paolo, id a Cremona.
Bionda Giuseppe, id. a Ponte dell'Olio.
Bottino Carmelo, id. a Catania.
Buggio Filippo, id. a Sampeyre.
Blessich Tommaso, id. a Bologna.
Brocchi Augusto, id. a San Mauro (Torino).
Bruni Antonio, id. ad Ascoli Piceno.
Brusaferri Carlo, id. a Firenze.
Canevini Agatocle, id. a Lodi.
Carelli Giuseppe, id. a Voghera.
Casotti Giovanni, id. a Reggio Emilia.
Conti Gaspare, id. a Città della Pieve.
Chiarchiaro Giuseppe, id. a Palermo.
Crico Giacomo, id. a Modena.
De Dilectis Giuseppe, id. a Napoli.
De Finis Nicola Andrea, capitano nel 134° battaglione della Guardia Nazionale mobile.
De Paoli Antonio, residente a Bologna.
Faita Giovita, id. a Fiesse.
Falaschi Fortunato, id. ad Agello.
Farris Antioco, id. a Selargius.
Ferrara Ignazio, id. a Santo Stefano (Mistretta).
Ferraris Adamo, id. a Torino.
Ferrari Flaminio, id. a Castelnuovo Rangone.
Ferrero Efisio, veterinario in 2° presso la 3ª legione carabinieri Reali.
Fiore Giacomo, residente a Milano.
Fochi Camillo, id. a Parma.
Frasca cav. Fiorentino, id. a Napoli.
Jelapi Francesco, id. id.
Interlandi Giovanni, id. id.
Lagomaggiore Francesco, id. a Chiavari.
Lazzari Alessandro, id. a Ravenna.
Letizia Raffaele, id. a Napoli.
Lucchi Ettore, id. a Cesena.
Mangieri Urbano, id. a San Rufo.
Manzo Luigi, id. a Napoli.
Martinelli Ottavio, id. a Cento.
Mattucci Giacomo, id. a Napoli.
Melloni-Satta Pietro, id. a Cagliari.
Misitano Eugenio, id. a Napoli.
Minoni Luigi, id. a Cremona.
Tessadori Gio. Battista, id. a Firenze.
Monticelli Francesco, id. a Busto Arsizio.
Morselli Augusto, id. a Concordia.
Muccioli Giuseppe, id. a Bologna.
Nalusardi Giuseppe, id. a Livorno (Piemonte).
Pedetti Luigi, id. a Milano.
Peroni Achille, id. a Codogno.
Piccini Elpidio, id. a Bologna.
Piccolò Giuseppe, id. a Mammola.
Pighini Gustavo, id. a Parma.
Pomini Francesco, id. a Cremona.
Porru Raffaele, id. a San Gavino Cagliari.
Puccio Francesco, id. a Chiavari.
Romani Achille, id. a Parma.
Rossini Pietro, id. a Livorno.
Rovida Carlo Leopoldo, id. a Milano.
Salomoni Eustachio, id. a Modena.
Sertoli Enrico, id. a Sondrio.
Spalanzani Nicola, id. a Modena.
Sani Costantino, id. a Rieti.
Strafaci Luigi, id. a Crucoli.
Todaro Antonino, id. a Palermo.
Turri Carlo, id. a Ferrara.
Vanazzi Carlo, id. a Vajano.
Vecchi Giacinto, id. a Nicastro.
Vitali Antonio, id. a Mirandola.
Zangara Michele, id. a Palermo.
Zozzoli Leonardo, id. a Bologna.
Xella Francesco, id. ad Imola.

S. M. il Re e S. A. R. il Luogotenente Generale del Re hanno, sopra proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, fatto le seguenti disposizioni nel personale giudiziario:

Con decreti del 22 marzo 1866:

Orlandi Giovanni, nominato conciliatore del comune di Città di Pieve (Orvieto);
Cherubini Luigi, id. di Panicale (Perugia);
Massini Giuseppe, id. di Castiglione del Lago idem;
Angelini Paolo, id. di Todi id.;
Cruciani Andrea, id. di Collazzone id.;
Dell'Uomo Maurizio, id. di Fratta Todine id.;
Becelli Filippo, id. di Massa Martana id.;
Ippolito Paolo, id. di Monte Castello Vibio id.;
Nicolai Costantino, id. di Magione id.;
Vecchi Matteo, id. di Tuoro id.;
Mazzi Zefferino, id. di Lisciano id.;
Profili avv. Tommaso, id. di Spoleto;
Liberati Angelo, id. di Castelritaldi (Spoleto);
Sabatini Marco, id. di Castel S. Giovanni id.;
Laurenti Domenico, id. di Meggiano id.;
Dottini Giuseppe, id. di Sant'Anatolia di Narco idem;
Angeli Santi, id. di Castel S. Felice id.;
Mercantini Marcello, id. di Ceselli id.;
Amici Giuseppe, id. di Scheggiano id.;
Martinelli avv. Giovanni, id. di Vallo di Nora idem;
Baraffa Giacomo, id. di Gualdo Cattaneo id.;
Plini cav. Emidio, id. di Montefalco id.;
Pompili Luigi, id. di Giano dell'Umbria id.;
Ciccaglia Leonardo, id. di Trevi id.;
Pirri Agostino, id. di Monte Santo Viezi id.;
Battaglia conte Adriano, id. di Norcia id.;
Franceschini Stefano, id. di Cascia id.;
Congiunti Carlo, id. di Monteleone id.;
Laurenti Sante, id. di Poggiodomo id.;
Capitoli Giuseppe, id. di Portaria id.;
Stefanoni march. Antonio, id. di Collescipoli id.;
Santi-Terzi Giuseppe, id. di San Gemine id.;
Luciani Francesco, id. di Penna in Teverina id.;
Teodori Carlo, id. di Lugnano in Teverina id.;
Manzocchi Bernardino, id. di Marcetelli (Rieti);
Bonacasata Vincenzo id. di Montenero id.

Con decreti del 6 maggio 1866:

De Lauro Bernardo, id. di Taranta (Lanciano);
De Rocco Giuseppe, id. di Fara S. Martino id.;
Pettinelli Gaetano, id. di Lama dei Peligni id.;
D'Alessandro Romualdo, id. di Civitella Messer Raimondo id.;
Carusi Giuseppe, id. di Fossaccia id.;
Virgili Domenico, id. di Castelfrentano id.;
Vitullo Michele, id. di Castelguidone id.;
Di Addamio Felice, id. di Roccaspinalveti idem;
Di Tullio Agostino, id. di Villafonsina id.;
Cocci Camillo, id. di Celenza sul Trigno id.;
Forchetti Tito, id. di Casalanguida id.;
Magnarapa Nicola, id. di Casalbordino id.;
De Prospero Florestano, id. di Montelapiano idem;
Moro Cosmo Vincenzo, id. di Lentella id.;
Genovesi Carlo, id. di Gissi id;
Scardapane Florindo, id. di Monteodorisio idem;
Croce Giovanni, id. di Rocca S. Giovanni id.;
Rossi Domenico, id. di Montenerodomo id;
Marchione Angelo, id. di S. Buono id.;
Graziano sac. Raffaele, id. di Pago del Vallo di Lauro (Avellino);
Giordano Alessio, id. di Calvanico (Salerno);
Lagozzino Agostino, id. di Pago Veiano (Benevento);
Lullo Agnello, id. di Torre del Greco (Napoli);
Meccariello Pietro, confermato conciliatore del comune di Majano (Benevento);
Motta Francesco Antonio, id. di Montemuro (Potenza);
Testa Leopoldo, id. di Treglio (Lanciano);
Del Monaco Ferdinando, id. di Palmolli id.

Con decreti del 6 e 27 maggio e 20 giugno 1866:

Laccetti Antonio, id. di Vasto id.;
Mercadante sac. Emiliano, id. di Frisa id.;
Sciorra sac. Raimondo, id. di Turrivalignani idem;
Gramano Camillo, conciliatore nel comune di Certicati (Cosenza), dispensato da tale ufficio in seguito a sua domanda;
Longo Marco Antonio, id. di Pago del Vallo di Lauro (Avellino), id.;
Masi Pasquale, id. di Laviano (Salerno), sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

Con decreti del 27 maggio 1866:

Di Bartolo Benedetto, id. di Santa Croce Camerina (Modica), dispensato da tale ufficio in seguito a sua domanda;
Botto Giovanni, id. di Gorretto (Bobbio), dispensato dalla premessa carica.

Con decreto del 20 giugno 1866;

Cenni Cenno, vice-pretore del mandamento di Galeata (Rocca San Casciano), dispensato da tale ufficio in seguito a sua domanda;
Belsani Eutimio, id. di Castel di Sangro (Solmona), dispensato da tale ufficio;
Monti Gioachino, conciliatore del comune di Cuzzago (Pallanza), dispensato da tale carica dietro sua domanda;
Stefani Carlo, conciliatore nel comune di Lama di Mocogno (Pavullo), id. dalla premessa carica in seguito a sua domanda;
Langelli Agostino, id. di Amaroni (Catanzaro), id. id.;
Biase Giuseppe, id. di San Marco la Catola (Lucera), id. id.;
Remedio Antonio, uditore applicato all'ufficio del procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Milano, id. da ulteriore servizio in seguito a sua domanda;
Pasqui dott. Luigi, conciliatore nel comune di Montone (Perugia), id. da tale carica;
Maccassei conte Paolo, id. di Terni (Spoleto), id. id.;
Giacobuzi Agapito, id. di Nocera Umbra (Perugia), id. id.;
Cantonetti Filippo, id. di Rieti, mandamento di Monte San Giovanni, id. id.;
Orsolini Valentino, id. di Rieti, mandamento di Magliano Sabino, id. id.;
Blasetti Antonio, id. di Rieti, mandamento di Rieti, id. id.;
Segni Vincenzo, id. di Rieti, mandamento di Orvinio, id. id.;
Vettusini Luigi, id. di Rocca Simbalda (Rieti), id. id.;
Battaglia conte Adriano, conciliatore del comune di Norcia (Spoleto), id. id.;
Montani Luigi, id. di Arrone, mandamento di Terni, id. id.;
Lelli Giuseppe, id. di Aspra (Rieti), id. id.;
Latini Alessandro, id. di Collalto (Rieti), id. id.

Con decreto del 7 luglio 1866:

Cercignani Antonio, già pretore del mandamento di Bagno di Romagna, collocato a riposo dietro sua domanda per comprovati motivi di salute.

Con decreti del 14 luglio 1866:

Marciante Vincenzo, vice-pretore nel mandamento di Bivona, dispensato da tale ufficio in seguito a sua domanda;
Taddei Pietro, id. nel comune di Ateleta (Solmona), id. da ulteriore servizio;
Finamore Errico, id. di Gessopalena (Lanciano), id. da tale ufficio in seguito a sua domanda.

Con decreti del 21 luglio 1866:

Barberini cav. Luigi, nominato conciliatore nella prima sezione del comune di Como;
Bellasi nobile Felice, id. nella seconda sezione id.;
Bolgeri dott. Felice, id. nella terza sezione id.;
Moresi avv. Ambrogio, id. nella quarta sezione, id.;
Miglio G. Battista, id. nella prima sezione del comune di Colico;
Ghisla Michele, id. nella seconda sezione id.;
Sardo Luigi, notaio esercente da più che tre anni, nominato vice-pretore del mandamento di Monterosso Almo (Modica);
Bosone Giacomo, uditore destinato in qualità di vice-pretore al mandamento primo di Brescia, dispensato da ulteriore servizio in seguito a sua domanda;
Vacirca Francesco, vice-pretore del mandamento di Monterosso Almo (Modica), dispensato da tale ufficio per motivi di salute.

Con decreto del 25 luglio 1866:

Donetti Pasquale, pretore del mandamento di Bolotana (Nuoro), dispensato da tale ufficio in seguito a sua domanda.

Relazione del ministro delle finanze a S. A. R. il Principe Luogotenente Generale di S. M. per l'approvazione di una maggiore spesa di L. 3,716 98 *al cap.* 78 *del bilancio lavori pubblici pel* 1864 *col compenso di un'economia di egual somma da farsi sul cap.* 55 *del bilancio pel* 1866.

ALTEZZA REALE,

Per legge del 24 maggio 1863, n° 1292, fu autorizzata la spesa di L. 274 mila per la ricostruzione del ponte sul Toce al passo del Miggiandone lungo la strada Nazionale da Genova alla Svizzera pel Sempione.

Questa spesa venne ripartita come segue:

Nel bilancio	1863	L.	100,000
Id.	1864	»	80,000
Id.	1865	»	50,000
Id.	1866	»	44,000
Totale come sopra		L.	274,000

Accadde però che i pagamenti fatti con applicazione al bilancio del 1864 oltrepassarono di L. 3,716 98 la somma in quel bilancio stanziata; e questa eccedenza quantunque non costituisca una vera maggiore spesa, poichè il fondo complessivo assegnato dalla legge sarà pur sempre sufficiente al compimento dell'opera, vuole non pertanto essere sanata perchè possa addivenirsi al regolare assestamento de' conti relativi a quell'esercizio.

Ciò stante il riferente, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ha l'onore di sottoporre alla firma di V. A. R. il qui unito schema di decreto col quale, sotto forma di maggiore spesa al bilancio 1864, e di economia ordinata sul bilancio 1866, verrebbe, senza punto alterare la somma complessiva autorizzata per legge variato il riparto che di detta somma venne fatto nei bilanci passivi del 1864 e del 1866 del Ministero dei lavori pubblici.

(*La surriferita relazione precede al decreto che venne inserto nella Gazzetta di ieri, pag.* 1ª *col.* 1ª).

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — È costume della città di Londra che il capo del municipio inviti i membri del Governo nel corso del loro anno di funzioni senza distinzione di partito o di opinione.

Il 1° agosto corrente lord Derby, primo lord della tesoreria, e tutti gli altri ministri della regina hanno pranzato dal lord mayor a Mansion-house. I convitati erano circa duecento, tra i quali, oltre i membri del gabinetto, si annoveravano i membri più segnalati del partito conservatore dei due rami del Parlamento.

Dopo i brindisi d'uso alla famiglia reale, all'esercito, alla marina, ai volontari, il gen. Peel prese la parola per ringraziare in nome dell'esercito, e come nuovo capo del dipartimento della guerra. Alludendo agli avvenimenti recenti del continente, egli crede che possano contenere un insegnamento.

Se la campagna di Germania è stata la più grande e la più corta dei tempi moderni, è osservabile che le vittorie che l'hanno segnalata non furono ottenute per una superiorità qualsiasi rispetto al coraggio e alla potenza materiale, ma si debbono assolutamente alla superiorità dell'equipaggiamento, della organizzazione e delle armi di una delle parti belligeranti. (*Udite*) Il qual risultato, dice l'oratore, conferma una opinione che ho sempre avuta, e che spesso ho manifestata alla Camera de' Comuni, cioè che è dover nostro in tempo di pace, e segnatamente per assicurare la pace, che nissuno ama quanto me, di mantenere l'esercito e la marina nostra nel migliore stato di difesa, e in generale nello stato più imponente. (*Udite*).

Ora mercè gli sforzi de' miei predecessori al

governo, ed anche con la cooperazione di S. A. il duca di Cambridge, ho ragione di credere che quando l'armata inglese avrà i fucili che si caricano dalla culatta, che ora si stanno preparando, i nostri soldati saranno equipaggiati e armati come qualunque truppa straniera. (*Applausi*).

Packington ministro della marina ricorda che l'Ammiragliato fu accusato di avere speso con prodigalità. Egli non si pronuncierà su questo punto, ma si limita a dichiarare, che tenterà di fare la più grande economia nell'uso delle somme votate dal Parlamento. E dal canto suo farà in modo di verificare la esattezza delle allegazioni suddette.

Tanto più è necessaria la economia, che senza di quella l'Inghilterra non potrebbe assolutamente sostenere il suo grado di prima potenza marittima del mondo civile. Senza dubbio giudicandolo dalla situazione odierna delle cose di Europa, possiamo sperare una pace durevole. Ma non bisogna dimenticare mai che l'Inghilterra dee tutelare un grandissimo commercio. Dal momento che la creazione di una forza marittima è stretta ne' giusti limiti, e condotta con prudenza, non si può credere che il Parlamento o la nazione nieghino di fornire i mezzi necessari.

Il lord mayor dopo un lungo elogio delle qualità che segnalano i membri del gabinetto, propone di propinare alla loro salute, lo che i convitati fanno plaudendo.

Lord Derby capo del gabinetto risponde lungamente e con parole modeste agli elogi prodigatigli. Poscia, dopo toccato brevemente della crisi finanziaria e della peste bovina, dice che nonostante questi flagelli il commercio inglese si allarga ogni giorno più, e si estende moltiplicando i suoi sbocchi.

In nissun tempo il lavoro non trasse prezzo più elevato dai suoi sudori. E sopra tutto l'Inghilterra deve essere lieta di non avere avuto il flagello della guerra che ha desolato la più bella parte d'Europa. Intorno a ciò aggiungerò una parola. Esaminando con profonda sollecitudine i cambiamenti che quella guerra può produrre nello stato d'Europa, credo che la condotta adottata dal Governo piaccia al paese. Ci siamo astenuti, dice il ministro, dal pigliar parte attiva contro o in favore delle parti belligeranti. Se avessimo veduto l'occasione di contribuire con la nostra mediazione a facilitare lo inestimabile beneficio della pace, potremmo avere avuto in animo d'intervenire, se interpellati. Ma giudicammo dover nostro non imporre i nostri consigli, o i nostri buoni uffici e intervenire in affari che sebbene da lontano pur toccano i nostri interessi; non sembra che per ora possano disturbarli, nè ledere l'onor nostro (*udite.*)

Con molto compiacimento sappiamo che i preliminari di pace sono stati accettati; così l'Europa ricupererà il riposo di cui ha tanto bisogno. In Europa non v'è paese, non v'è nel mondo chi abbia a compiacersi per la pace quanto l'Inghilterra, i cui ministri, qualunque sia il loro partito, debbono avere per principale mira il mantenimento della pubblica tranquillità, tanto necessaria all'utile ed al benessere del suo impero commerciale.

Il ministro dopo gioisce della nuova conquista operata con lo stabilire definitivamente la gomena transatlantica. Annuncia di aver ricevuto al tocco e mezzo un telegramma da Nuova-York che lo informa dell'arrivo di una nave inglese in quel porto il dì innanzi a sera. Domanda a tutti coloro che si occupano di affari se possono immaginarsi gli effetti che produrrà questa grande impresa quando l'Inghilterra e l'America conteranno le loro comunicazioni non per settimane o giorni ma quasi per minuti. Quali limiti assegnare alle conseguenze che si possono prevedere tanto strette tra i due paesi? (*udite.*)

Rispetto alla riforma l'oratore che ha detto non volere entrare in politica, crede però di dover dichiarare che bisogna entrare in quella questione con grande cura e calma, e che vuole esser trattata senza passione e parzialità. Non vi ha causa per quanto buona che non si perda con la violenza e colle minaccie. (*grandi applausi*)

Il ministro termina promettendo di dare tutte le sue cure alle due importanti questioni di salubrità, il sanicare il Tamigi ed i provvedimenti contro la regnante epidemia.

Quanto al programma degli altri suoi atti, nella futura sessione lo comunicherà al Parlamento.

Il lord mayor propone di bere alla salute della Camera dei lords e nel suo brindisi parla di lord Chelmsford, lord cancelliere.

Il lord cancelliere ringrazia e dice. Meglio sarebbe stato se il ramo ereditario della legislatura fosse stato rappresentato da uno dei miei nobili amici che discendono da lunga serie d'illustri avi; ma dall'altra parte io sono un esempio della facilità con cui la Camera dei lords riceve nel suo recinto coloro che non sono di nobile origine.

La nobiltà di questo paese non somiglia quella delle altre nazioni; non è una classe esclusivamente privilegiata. Non è separata dal paese per essersi posta su qualche eminenza o per dei privilegi esclusivi. Essa esce dal popolo e si unisce al popolo. Spesso mi sono divertito udendo alcuni dichiararsi contro quelli che chiamano privilegi della Camera dei lords. Sarei loro riconoscente se volessero dirmi quali sono essi privilegi, perchè così mi procurerebbero il piacere di conoscere i privilegi di cui godo a mia insaputa (*ilarità*).

Spesso fui rimproverato alla Camera dei lords di tenere delle sedute troppo corte, di abborracciare, di non entrar mai in discussioni animate e interessanti come nella Camera dei comuni. Ma non si bada che è una sicurezza per le nostre libertà, che mentre la Camera dei comuni tratta dei grandi affari della nazione, quella dei lords sia un potere in riserva. Può essere paragonata ad una valvola di sicurezza che agisce quando la macchina risica di rompersi, e penso che tutti concederanno che la Camera dei lords ha sempre esercitato il suo potere con giudicio e moderazione (*applausi*).

La Camera dei comuni che è in stretto contatto col popolo, spesso ha corso con troppo impeto, ed è una circostanza fortunata se ha urtato contro una barriera che l'ha costretta a fermarsi ed a riflettere. Spesso possono nascerne degli sbagli, ma gl'Inglesi sono generosi e quando hanno il tempo della riflessione sono disposti ad apprezzare i motivi che determinarono una condotta piuttosto che un'altra.

Il lord mayor beve alla Camera dei comuni, e alla salute del cancelliere dello Scacchiere.

Il cancelliere dello Scacchiere. Milord mayor, dice, non è la prima volta che ho l'onore di ringraziare in questa sala per la Camera dei comuni, e siccome la franchezza piace in questo recinto, dirò che poco mi cale per quante volte e per quanto tempo ancora godrò di questo privilegio (*ilarità*).

Vi dirò per parte della Camera dei comuni, che tra pochi giorni cesseranno i suoi lavori. Avemmo una sessione burrascosa e feconda di avvenimenti. Molti dicono, ma senza troppo riflettere, che la sessione fu sterile; ma spero che tra pochi giorni, quando lo speaker enumererà i lavori nostri, concederete che abbiamo votati alcuni provvedimenti utili per la salute, l'istruzione e la educazione morale delle classi abbandonate del paese (*udite, udite*).

Tutti gl'imparziali ammetteranno che quando la Camera dei Comuni è stata chiamata a trattare la grande questione che l'ha occupata per tante sedute, il popolo la conosceva solo inesattamente, e le sue informazioni non erano precise e le conclusioni che ci furono raccomandate mancavano di maturità e non erano state studiate abbastanza perchè se la Camera le adottava fosse giustificata.

Spero però che gli osservatori imparziali converranno che le discussioni hanno illuminata l'opinione pubblica intorno ad una delle più importanti questioni che possano interessare il paese, cioè conoscere i principii secondo i quali si deve distribuire il potere in un popolo libero.

Lord Stanley finalmente ha bevuto alla salute del lord mayor, e quel brindisi, lungamente applaudito, ha dato fine alla serata. (*Times.*)

FRANCIA. — Il Governo degli Stati Uniti ha mosso querela a certe persone in Francia, le quali hanno disposto di proprietà pubbliche appartenenti alla Confederazione del sud. Tre delle persone citate sono Arman (costruttore di navi), Voruz ed Erlnger, il banchiere. Il Governo dell'Unione si è fatto rappresentare da Berryer.

SPAGNA. — Si legge nella *Correspondencia*:

La *Gazzetta di Madrid* pubblica una circolare del ministro dell'interno ai governatori delle provincie.

Il ministro dopo aver passate in rivista le recenti perturbazioni dell'ordine pubblico, e tutte le lotte provocate dall'anarchia, ne attribuisce la colpa alla lega di tutte le agglomerazioni e combinazioni del partito democratico e del socialista, ed ai ravvicinamenti eventuali che li hanno riuniti, e che potranno ulteriormente unirli ad altre frazioni estranee a questi partiti.

«Non vi è oggidì chi non conosca tutto ciò che vuole il partito democratico in Ispagna, considerato sia intrinsecamente, sia col suo abituale corteggio di socialisti, di comunisti esaltati, e di ausiliarii d'altri colori.

«La pubblica esistenza della democrazia è sotto ogni riguardo incompatibile colle istituzioni fondamentali della nazione, e senza dubbio illegale. Lo stesso dire si deve delle frazioni diverse le quali si uniscono o si collegano colla democrazia, ed i di cui principii sono in assoluta contraddizione coi principii essenziali della nostra costituzione sociale e politica.

« Il Governo basandosi sulla legge ha risoluto di proibire per ora e sinchè non sia cessato lo stato attuale di transizione qualunque pubblica dimostrazione per parte della democrazia e dei partiti che si fondono in lei, e di distruggere la loro organizzazione e le loro società qualunque sia la loro forma.

«Essendo impegnata una lotta non provocata dal Governo legittimo, ed alla quale non era stato dato nissun pretesto, i ministri della Corona usando ed applicando energicamente tutto il rigor delle leggi manterranno su tutti i punti il prestigio e la forza dell'autorità.

«Per arrivare a questo scopo essi corroborano la loro azione colla viva intensità dei sentimenti tradizionali del popolo spagnuolo, e colla possente influenza delle classi i cui legittimi interessi sono minacciati dai partiti radicali, e che compongono la quasi totalità delle nostre popolazioni.

« Allo spirito delle minoranze democratiche, socialiste ed anarchiste d'ogni colore il Governo della regina si propone di opporre il sentimento della grande maggioranza religiosa monarchico-costituzionale, onorevole e pacifica, le cui convulsioni rivoluzionarie ruinano la proprietà, e paralizzano il lavoro.

« Informandosi Vossignoria a queste dichiarazioni, S. M. conta che nella provincia il cui governo le resta affidato vedransi ben presto sparire i germi di disordine e di insubordinazione che sorsero dappertutto.

« Importa che la pubblica tranquillità venga ristabilita dappertutto, e di calmare gli animi nel seno delle famiglie, di lasciar vivere le classi laboriose, e gli uomini dabbene, di proteggere il prete nell'esercizio delle sue funzioni credendolo nella sua fede, ed il proprietario, l'industriale nella inviolabilità dei loro diritti.

« Bisogna reprimere colla forza qualunque scandalo, minaccia e sommossa, perseguitare con cautele le società e riunioni contrarie alle leggi, disciorle sottoponendo a tutto il rigor delle leggi coloro che le creano, le organizzano, le dirigono, fare in modo che ognuno occupi quel posto che gli è dovuto.

« Bisogna reprimere i cattivi costumi, punire coloro che escono dalla linea del dovere, ed assicurare la libertà legale a tutti coloro che ubbidiscono alle leggi e rispettano le autorità costituite.

« Il governo aspetta da V. S. tutta quella cooperazione attiva, intelligente ed efficace che è necessaria per giungere in fine allo scopo proposto.

« Egli lascia libero V. S. di provvedere alle misure morali e materiali, le quali devono assicurare il compimento dello spirito di questa nota.

« Ciò io comunico a V. S. per ordine reale a di lei norma e per l'esatto suo adempimento.

« Che Dio conservi lunghi anni V. S. »

PORTOGALLO. — Si scrive da Lisbona 22 luglio al *Moniteur*:

Il giornale officiale pubblica il testo della legge relativa all'ammortimento dei beni dei conventi e delle corporazioni religiose.

La legge 4 aprile 1861 aveva posto il principio che viene sviluppato dalla legge attuale, e che deve aver vigore nel termine di sei mesi: tutti i beni di manimorte posseduti da stabilimenti di pietà o di beneficenza nazionali o esteri saranno venduti all'incanto, ed i loro attuali proprietari riceveranno in cambio altrettanti titoli di rendita 3 %.

In avvenire è proibito a tutte le corporazioni d'acquistare a titolo oneroso beni territoriali sotto pena di confisca a profitto del pubblico tesoro.

È stato ratificato il trattato di delimitazione fra la Spagna ed il Portogallo. Da lungo tempo la mancanza di una demarcazione ben definita su certi punti della frontiera provocava disordini fra le popolazioni limitrofe, ed i due governi avevano ugualmente a cuore d'evitare a che in avvenire si rinnovassero questi conflitti.

Un trattato era necessario per ottenere questo risultato: i plenipotenziari del Portogallo furono il duca di Loulé in allora presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri, ed il consigliere Giacinto da Silva Mengo; per la Spagna don Ximenes de Sandoval marchese de la Tibera, inviato straordinario di S. M. cattolica a Lisbona, e don Fernando de Goni suo ministro residente presso la Corte di Portogallo.

Dopo lunghi lavori questi plenipotenziari arrivarono a tracciare di comune accordo una linea di frontiera che farà cessare le difficoltà esistenti.

Il testo del trattato non ha meno di trenta articoli, ed indica nei più grandi particolari la nazionalità precisa dei diversi punti che potevano essere oggetto di dubbio.

GRECIA. — Si scrive da Atene 19 luglio allo stesso *Moniteur*:

Il ministro delle finanze ha presentato al Re una relazione nella quale propone una riduzione di circa 1,500,000 dramme.

Giusta questa relazione l'ammontare dei crediti stati accordati dal bilancio per le spese del 1866 è di 28,337,600 dramme, mentre la spesa prevista è di 26,795,000 dramme; ma a parere del signor Christidis i prodotti non arriveranno a raggiungere il totale indicato. Egli ammette un disavanzo di 1,300,000 dramme, al quale si lusinga far fronte mediante le economie da lui consigliate.

Il ministro della giustizia ha indirizzato alle autorità giudiziarie del Regno una circolare nella quale espone i punti principali ai quali dovrà rivolgersi la loro azione.

Egli raccomanda specialmente ai tribunali di inveire contro il brigantaggio, aggiungendo che tutti gli sforzi della nazione per creare la sua prosperità rimarranno senza effetto finchè questo flagello non venga distrutto.

Noi abbiamo continuamente le più tristi notizie dalle provincie, dove le strade sono infestate dai briganti.

Recentemente ancora le vicinanze di Vonitza erano ingombre da gran quantità di queste bande, ed ebbe luogo un combattimento vicino al confine ottomano.

Il ministro della giustizia insiste adunque perchè i magistrati spieghino un grande rigore ed afferma che il Governo attende ad aumentare il numero degli agenti della pubblica forza nei distretti più specialmente minacciati.

È stato dato incarico ad una Commissione di provvedere, e prendere le misure necessarie contro il brigantaggio, ed essa ha già rimesso al Governo una relazione particolareggiata, la quale è stata approvata dal Gabinetto.

Il re è partito il 15 luglio per le Isole Jonie.

Già fino dal viaggio di S. M. nel Peloponneso si era trattato di visitare anche Corfù; gli avvenimenti politici avevano fatto aggiornare quel viaggio; ma il re, desiderando informarsi degli interessi delle nuove provincie, volle portarsi in quelle isole.

S. M. è accompagnata dal generale Kalergi, grande scudiere, dal signor Rodostammos, maresciallo di palazzo, stato nominato in sostituzione del signor Soutzo, e da altri aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza.

I fenomeni vulcanici di Santorino attirano sempre l'attenzione dei dotti. Continuano le detonazioni ed il fumo sui nuovi terreni usciti dal mare, i quali ora si prolungano, ora sprofondano.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Annunziammo ieri la generosa offerta del municipio di Lonigo. Ricaviamo ora dal *Progresso* giornale di Vicenza, i seguenti particolari in proposito:

Quando il municipio invitò il Consiglio a deporre una offerta sull'altar della patria, un triplice ed unanime evviva all'Italia, al Re ed all'esercito accolse l'invito e per acclamazione e generale alzata i consiglieri vi corrisposero stanziando la somma di italiane lire diecimila come dono patriottico al Governo, e premi di lire cinquecento, trecento e duecento a quei prodi di Lonigo, che maggiormente s'illustreranno nelle patrie battaglie.

Non appena si diffuse la notizia dei generosi propositi tutte le case della città si imbandierarono del tricolore vessillo, le campane da ogni torre suonarono a festa, ed un concittadino volò al palazzo municipale antecipando la somma delle diecimila lire in tanti pezzi da 20 franchi, che oggi vennero consegnati all'illustre Mordini, onde un qualsiasi ritardo non tolga pregio alla nobiltà del dono.

— Leggesi in una lettera da Feltre, 31 luglio, alla *Perseveranza*:

E ieri appunto a Belluno si riunivano i sindaci dei capoluoghi di distretto della provincia, per deliberare intorno ad un indirizzo da mandarsi a S. M. il Re.

Cotesta riunione servì anche a discutere intorno alle provviste da farsi pei volontari, e fu intanto stabilito che si sarebbero messe insieme 1200 camicie e mutande, altrettante paia di scarpe, e poi coperte di lana, e camicie rosse e berretti e ogni altro.

Intanto, siccome un battaglione doveva partire la sera, fu subito cercato di equipaggiare quello; e in un'ora si raccolsero 300 camicie, ogni cittadino vantandosi di darne il maggior numero possibile ai soldati del paese.

Oggi poi è cominciato il lavoro normale; e vi so dire io che a Belluno ed a Feltre non v'è alcuno che sia rimasto colle mani alla cintola: non v'è signora che sia rimasta senza il suo cómpito; in tre giorni si rimetterà insieme la roba che è stata richiesta; in altri tre se ne metterebbe altrettanta.

— Leggesi nella *Provincia* di Torino:

Grazie alle indefesse cure del cav. Massimo d'Azeglio, già direttore della Reale Pinacoteca, che non lasciò nulla d'intentato nè presso il Governo nè presso il municipio, affinchè la medesima avesse una sede sua propria bene illuminata e lontana da ogni pericolo d'incendio, essa ne trovò una assai conveniente nel palazzo dei Musei in quattordici bellissime sale decorate dal cav. Gonin e dal cav. Orsi. E il bravo restauratore e conservatore cav. Arpesani, classificò i quadri per tempi e per iscuole, cosa difficilissima, perchè si faceva assegnamento sopra un locale più vasto che non venne sinora concesso. Per l'eredità della marchesa di Barolo e varii acquisti fatti, la Reale Quadreria si è considerabilmente accresciuta e ben merita l'encomio che le fu dato da illustri artisti esteri, i quali non dubitarono di riporla tra le principali, specialmente per ciò che riguarda le scuole fiamminga e piemontese.

Anche il municipio di Torino volle generosamente concorrere all'opera stanziando la somma di 25,000 lire e grazie siano rese ai benemeriti consiglieri che presero tanto a cuore il patrio decoro.

La Pinacoteca è ora aperta al pubblico e l'accesso ha luogo per la nuova porta in piazza Carignano.

— Il Teatro Pagliano sta per essere riaperto con spettacolo d'opera sotto gli auspicii del signor Luciano Marzi. La prima rappresentazione è stabilita per la sera di sabato 11 corrente al prezzo di una lira la platea e di 50 centesimi il loggione. L'impresa consacra il decimo dell'incasso a pro dei feriti della guerra. Lo scopo benefico, il valore dello spettacolo il — *Don Giovanni* di Mozart interpretato da artisti di polso — e la curiosità di vedere i ristauri fatti al teatro faranno dimenticare il caldo della stagione ed empire di spettatori la vasta sala.

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE ITALIANE.

UFFICIO DI FIRENZE.

Nota delle lettere e stampe giacenti all'ufficio di affrancamento per difetto di regolare affrancazione dal 23 al 31 luglio 1866.

Lettere: Archenti Napoleone, Roma — Bertinelli Gioachino, Roma — Balestra Emilia, Roma — Biader Vincenzo, Orta — Covati Anna, Viterbo — Cavallini G., Caracas — Campani Agostino, Corneto — Casalini, Caracas — Lefebore L., Schang-hai — Masoni Tito, Lisbona — Moro Paolo, Viterbo — Priori Eugenio, Civitavecchia — Peon D. Alfonso, Puebla — Peri Francesco (2), Roma — Pirazzi Antonio, Roma — Salvi Cesare, Roma — Salvi Clito, Roma — Soares Oliveira Francesco, Lisbona.

Stampe: Alessi Galeazzo, Genova — Buob Antonio, Schalfick — Balestra Isidoro, Altare — Baglioni Clara, Agra — Bernarde Isabella, Livorno — Castiglioni A. R., Alessandria d'Egitto — Combelles e C., Torino — Chiodi Giovanni, Alessandria d'Egitto — Dermarchi Virginio, Lugano — De Luca Oreste, Roma — Fosselaert Bartolegnes, Londra — Fane, Londra — Gianoli Giuseppe, Roma — Liechti V., (2), Berna — Luchi Albina, Monsumano — Mazalli Gaetano, Carpi — Marcioni Pietro, Brissago — Pulzky Augusto, Pest — Pescetti Oreste, Piombino — Schimpff, Trieste — Toscano David, Livorno — Tagliaferri e fig., Malta — Ulrich W., Berna.

ULTIME NOTIZIE

Ieri un violento temporale nella direzione di tramontana-maestro imperversò nell'Adriatico.

Alcuni legni della squadra soffersero danni, e l'*Affondatore* entrato nel porto si sommerse presso il molo interno.

Si lavora attivamente per rimetterlo a galla; l'equipaggio è salvo.

Fu immediatamente formata una Commissione d'inchiesta presieduta dal contr'ammiraglio Ribotty.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 6.

Chiusura della Borsa di Parigi.

	4	6
Fondi francesi 3 0/0	69 30	69 17
Id. 4 1/2 0/0	97 75	97 75
Consolidati inglesi	88 —	87 7/8
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti)	52 20	52 85
Id. (fine mese)	52 25	52 55
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	651	659
Id. italiano	—	—
Id. spagnuolo	345	345
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele*	77	80
Id. Lomb.-venete	387	387
Id. Austriache	353	357
Id. Romane	62	63
Obb. strade ferr. Romane	107	102
Obbligazioni della ferrovia di Savona	—	—

Madrid, 6.

La Corte recherassi a Zaraus il giorno 8.

Il Governo di Barcellona decise che i contrabbandieri saranno giudicati da un Consiglio di guerra.

Londra, 7.

Alla *Camera dei Comuni* Griffiths domandò al Ministero se ha fondamento la voce che la Francia abbia l'intenzione di domandare una nuova cessione di territorio italiano. Lord Stanley rispose che non ha alcuna informazione in proposito.

La Camera adottò quindi il progetto tendente a prolungare la sospensione dell'*habeas corpus* in Irlanda.

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

TEATRO PAGLIANO. — Sabato, 11 luglio, avrà luogo la prima rappresentazione dell'opera di Mozart: *Don Giovanni*.

ARENA NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Cesare Dondini e Giuseppina Casali Pieri rappresenta: *La buona fede*.

ARENA GOLDONI, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Franc. Coltellini rappresenta: *Troppo felice*.

Nell'intermezzo degli atti il cieco Picco suonerà vari pezzi di musica.

POLITEAMA VITTORIO EMANUELE, ore 7 — Rappresentazione della Compagnia equestre di G. Ciniselli.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 5 agosto 1866.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 750,9	mm 748,8	mm 748,8
Termometro centigrado	24,0	30,0	24,0
Umidità relativa	75,0	35 0	51,0
Stato del cielo	sereno e nuvoli	sereno e nuvoli	sereno e nuvoli
Vento direzione	NO	SO	SO
Vento forza	debole	forte	quasi for.

Temperatura: Massima + 30,0; Minima + 16,3

Minima nella notte del 6 agosto + 20,0.

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE (Firenze, 7 Agosto 1866).

VALORI	VALORE NOMINALE	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE	PREZZI FATTI
Rendita Ital. 5 % god. 1 lugl. 66		57 30	57 25	» »	» »	» »	» »
Detto in sott. »		»	» »	» »	» »	» »	» »
Detto 3 % » 1 aprile		40 ½	40 »	» »	» »	» »	» »
Impr. Ferriere 5 % » 1 gen. 66	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. del Tesoro 1849 5 % p. 10	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. Banca Naz. Tosc. » 1866	1000	1420	» »	» »	» »	» »	» »
Dette Banca Nazion. nel Regno d'Italia » ex coup.	1000	» »	» »	» »	» »	1410	» »
Cassa di sconto Toscana in sott.	250	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Banca di Cred. it. god. 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. Tabacco »	480	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. SS. FF. Romane » 1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette con prelaz. 5 % (Ant. Cent. Toscane) » 1 genn.	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 5 % delle sud. » 1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 3 % SS.FF. Rom. »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. ant. SS. FF. Liv. » gen. 66	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (ded. il suppl.) » 1 luglio	420	» »	» »	» »	» »	46 »	» »
Obb. 3 % delle sudd. » gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette » 1 ott. 65	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 5 % SS. FF. Mar. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (ded. il suppl.) »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. SS. FF. Merid. »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obbl. 3 % delle dette » 1 aprile	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Ob. dem. 5 % serie c. »	505	377 »	373 »	» »	» »	» »	» »
Dette serie non comp. »	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Impr. com. 5 % obbl. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto in sottoscriz. »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto liberate »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Impr. com. di Napoli	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto di Siena	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Pantelegrafo Caselli »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
Motore Barsanti Matteucci 1a serie »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto detto 2a serie »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
5 % Ital. in picc. pezzi » 1 lugl. 66		» »	» »	» »	» »	60 »	» »
3 % Idem idem		» »	» »	» »	» »	42 »	» »

CAMBI	GIORNI	L	D
Livorno	8		
Detto	30		
Detto	60		
Roma	30		
Bologna	30		
Ancona	30		
Napoli	30		
Milano	30		
Genova	30		
Torino	30		
Venezia eff. g.	30		
Trieste	30		
Detto	90		
Vienna	30		
Detto	90		
Augusta	30		
Detto	90		
Francoforte	30		
Amsterdam	90		
Amburgo	90		
Londra	30		
Detto	90		
Parigi	30		
Detto	90		
Lione	90		
Detto	90		
Marsiglia	90		
Napoleoni d'oro		21 70	21 67½
Sconto Banca			

VALORI A PREMI	FINE CORRENTE Prezzo Lettera	FINE CORRENTE Prezzo Denaro	FINE CORRENTE Premio	FINE PROSSIMO Prezzo Lettera	FINE PROSSIMO Prezzo Denaro	FINE PROSSIMO Premio
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette Meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti nel 5 % 57 30 fine corrente.

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE

AVVISO D'ASTA

In seguito alla diminuzione del ventesimo, fatta in tempo utile sull'annuo prezzo di lire 50,630, ammontare del deliberamento susseguito all'asta tenutasi il 12 luglio ultimo scorso, pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla manutenzione per un triennio del tronco della strada nazionale da Cagliari a Porto-Torres, compreso fra il Circolo dell'Annunziata presso la città di Cagliari e Porta Mare nella città d'Oristano della lunghezza di metri 92,310,

si procederà alle ore 12 meridiane di giovedì 16 corrente agosto, in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici, dinanzi il segretario generale, rappresentante il direttore generale delle acque e strade, e presso la Regia prefettura di Cagliari, avanti il rispettivo prefetto, simultaneamente col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, al definitivo deliberamento della surriferita impresa al miglior oblatore in diminuzione dell'annua somma di lire 48,098 50, a cui il suddetto prezzo trovasi ridotto dietro la fatta offerta del ventesimo.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare in uno dei suddesignati uffici, a scelta, le loro offerte estese su carta bollata, debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti, e quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il miglior oblatore, qualunque sia il numero degli accorrenti e delle offerte. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitoli d'appalto in data 27 febbraio 1866, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Firenze, e Cagliari.

La manutenzione dovrà intraprendersi a seguito dell'approvazione superiore del contratto, dopo esteso il verbale di consegna, e durerà fino al 31 marzo 1869.

I pagamenti saranno fatti a rate semestrali, a norma dell'articolo 41 del suddetto capitolato.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare un certificato d'idoneità all'esecuzione di grandi lavori nel genere di quelli formanti l'oggetto del presente appalto, rilasciato in data non anteriore di sei mesi da un ispettore od ingegnere-capo del Genio civile in servizio, debitamente vidimato e legalizzato;

2° Fare il deposito interinale di lire 6,000 in numerario o biglietti della Banca Nazionale.

Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel preciso e perentorio termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione depositare in una delle casse governative a ciò autorizzate lire dodicimila in numerario, biglietti della Banca Nazionale, o cartelle al portatore del Debito pubblico al valore nominale, e stipulare il relativo contratto presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera. — Il contratto non darà luogo ad alcuna spesa di registro.

Non stipulando fra il termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione l'atto di sottomissione con guarentigia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale, ed inoltre nel risarcimento d'ogni danno, interesse e spesa.

Firenze, il 2 agosto 1866.

Per detta Direzione generale delle acque e strade

2066 — A. Verardi, *capo-sezione.*

2060 — AVVISO

Si deduce a pubblica notizia e per chi possa avervi interesse e per tutti gli effetti di ragione, e si notifica a tutti i creditori tanto certi e incerti della eredità *beneficiata del fu conte* Lodovico Bentivoglio, che il sottoscritto come mandatario generale del nobile signor conte Stanislao Bentivoglio, erede beneficiato del detto signor conte Lodovico Bentivoglio, valendosi dei riservi espressi contenuti nell'inventario solenne redatto e pubblicato ai termini di legge il 3 aprile 1862, ha denunziato nella cancelleria della pretura del quarto mandamento di Firenze, con comparsa del 4 agosto corrente, e depositata negli atti di detta eredità beneficiata il reperimento da esso fatto di n° 54 azioni della Società Cartaria, n° 53 delle quali del valore nominale di lire mille toscane o italiane lire 840 ciascuna, e l'altra di lire seimila toscane, o italiane lire 5,040, che essendo state trovate fra le carte dell'archivio della famiglia Bentivoglio da poco tempo consegnato da un estraneo alla famiglia, al sottoscritto presumibilmente ad onta della gira ivi fatta e della susseguente gira in bianco, può ritenersi appartenere alla detta eredità, con tutto quel più di che in detta comparsa. — Si notifica pure che fino dal 24 febbraio 1864 fu fatta in detta pretura la denunzia di altro assegnamento di una promessa o carato di azione della Società metallotecnica, come consta dalla scrittura esibita in atti in detto giorno.

Firenze, li 4 agosto 1866.

Marchese Filippo Piccolellis Salsa

L'anno 1866, a dì cinque agosto.

Alla richiesta dei signori Giovanni Minuti e Gaspero Tosi, domiciliati in Firenze e negozianti, io Giuseppe Campetti usciere addetto al tribunale civile e correzionale in Firenze, sotto i giorni 1, 2 e 3 corrente ho dato esecuzione alla sentenza del detto tribunale del dì 19 luglio ora decorso, contro il signor Edmondo Jannin de Coindos, notificando detta esecuzione in conformità dell'articolo 141 Codice proc. civ.

2061 — L'usciere G. Campetti.

2062 — AVVISO

Con atto di citazione del quattro agosto 1866 ad istanza del signor Alessandro Prato negoziante e possidente, domiciliato a Firenze, rappresentato dal dottor Dante Prezziner di lui procuratore costituito, e presso cui elesse domicilio nel di lui studio in Borgo degli Albizi, n° 20, citò il signor Giuseppe Baranoswoski negoziante, domiciliato a Firenze ed abitante in via Nazionale al n° 6, a comparire all'udienza del sedici agosto stante avanti il tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio, per sentirsi condannare anche con arresto personale, e con esecuzione provvisoria della sentenza, nonostante opposizione o appello, ricorso in cassazione o domanda in revocazione, anche in ispecie quanto all'arresto personale, e senza cauzione, al pagamento di lire quindicimila cinquecento trentasette e centesimi 83, importare di due cambiali accettate dal medesimo nel 4 maggio ultimo scorso, scadute e protestate a Parigi e gli atti del 2 luglio scorso ai rogiti del notaro *Louis Mercié*, più il conto di ritorno, frutti e spese.

E non avendo ritrovato al domicilio il notificando e citando, non che persona attenente o vicina che se ne incaricasse a forma di legge, il sottoscritto ha proceduto all'affissione dell'atto di citazione suddetto alla porta del tribunale suddetto, ed alla notificazione al procuratore del Re al tribunale medesimo, rinnuovando siccome rinnuova col presente atto, per gli effetti suddetti, la citazione per l'udienza del sedici agosto stante al prenominato signor Giuseppe Baranoswoski, il tutto a forma di legge.

Firenze, 4 agosto 1866.

L'usciere addetto al tribunale che sopra — G. Tavanti.

CITAZIONE

che si notifica per proclami secondo il permesso accordato dal tribunale civile e correzionale di Ravenna col decreto 26 luglio 1866.

Tribunale civile e correzionale di Ravenna ff. di tribunale commerciale.

Incidente d'intervento in causa

Ad istanza della Cassa di risparmio di Bagnacavallo, e per essa del suo presidente sig. Lodovico dott. Biondi, domiciliato per elezione in Ravenna presso il dottor Giacomo Camporesi procuratore

Si espone

Nel 31 ottobre 1861 morì improvvisamente in Bagnacavallo sua patria il sig. Giuseppe Bedeschi, a cui successero *ab intestato* i di lui fratelli Francesco, Giovanni ed Antonio Bedeschi, ivi domiciliati. Questi pretessendo di aver trovate delle memorie del fratello Giuseppe concernenti ad 8 libretti di credito della Cassa di risparmio di Bagnacavallo portanti i numeri 5953, 5954, 5955, 5956, 6205, 6206, 6228, 6229, intestati a nomi diversi, diffidarono la Cassa stessa, di non pagare li detti libretti a chicchessia, perchè erano stati sottratti al compendio dell'eredità di Giuseppe.

La Cassa di risparmio suddetta risolvette in adunanza generale del Consiglio di non rispettare la diffidazione per non attentare al credito della Cassa, che non poteva a norma dello statuto rifiutarsi al pagamento dei libretti a chi li avrebbe presentati specialmente anche perchè l'enunciativa dell'ammontare di quei libretti fatta dai Bedeschi non corrisponda a quello segnato nei libri d'amministrazione. Si limitò pertanto a pubblicare in appresso un avviso, col quale si annunciava al pubblico che i fratelli Bedeschi avevano mosso lite sui medesimi libretti di credito contro la Cassa stessa, acciocchè venisse fatta la pubblicazione della sottrazione, e in difetto al pagamento delle somme depositate, frutti e spese.

Il tribunale di Ravenna nel 18 aprile 1863 pubblicò sentenza, che dichiarò tenuta la Cassa alla pubblicazione degli avvisi per l'avvenuta sottrazione dei libretti e a diffidare il pubblico a presentarsi entro sei mesi alla Cassa e fornire le prove del legittimo possesso sotto comminatoria della perdita del credito a favore dei fratelli Bedeschi.

Da tale sentenza appellò la Cassa di risparmio alla Corte d'appello di Bologna dove il giudizio rimase pendente

Nel frattempo e precisamente nel dì 29 p. p. aprile il signor conte Filippo Tallandini di Bagnacavallo, ha convenuto avanti questo tribunale di Ravenna, in qualità commerciale la Cassa istante pel pagamento di quattro libretti di credito, che sono quelli ai numeri 6205, 6206, 6228, 6229, intestati a Forti Ciro, Ulisse, Biagio e Andrea di cui li fratelli Bedeschi lamentavano la sottrazione nel giudizio testè annunciato.

La Cassa istante nulla ha da opporre alla dimanda del sig. conte Tallandini, ed è sempre pronta a pagare l'ammontare della sorte e frutti dei detti libretti; se non che essendo i medesimi oggetto della lite promossa dai fratelli Bedeschi ed oggi pendente in appello, crede conveniente non solo, ma anche conforme ai principj di legge, che siano di ciò resi edotti i sigg. Bedeschi e chiamati in causa, come quelli che hanno interesse nella controversia vertente sullo stesso oggetto dal conte Tallandini ora reclamato.

Essendo però mancato ai vivi Francesco Bedeschi, questi con testamento 8 agosto 1863 ai rogiti Rossi legò le azioni che aveva proposto in giudizio contro la Cassa pei libretti sumenzionati, ai figli successori dei suoi zii paterni e di Maddalena Guerra; occorre ora convenire in giudizio insieme ai due fratelli Giovanni ed Antonio Bedeschi, anche tutti legatari che sono in n° 21 domiciliati in vari paesi dello Stato, uno a Roma e l'altro a Civitavecchia; per cui riescendo difficile la citazione si fa istanza al sig. presidente perchè colle norme di legge voglia autorizzare la citazione per proclami pubblici colle norme e cautele dell'articolo 148 del Codice di proced. civile.

S'insta quindi citarsi

Li sigg. Giovanni ed Antonio Bedeschi domiciliati a Bagnacavallo, attori nel primo giudizio.

Il signor dott. Giuseppe Leonelli, procuratore del signor conte Filippo Tallandini.

E li legatarj dell'attore nel primo giudizio sig. Francesco Bedeschi, che sono:

Cav. Francesco, Pompeo ed Oreste Bedeschi figli di Luigi domiciliati a Bagnacavallo.

Bedeschi Luigi domiciliato a Lugo, Apollonia Bedeschi domiciliata a Faenza, Michele, Vincenzo e Paolo Bedeschi, domiciliati a Bagnacavallo, successori di Vincenzo Bedeschi.

Bedeschi Battista, Clementina e Barbara domiciliati a Cottignola, Francesca Bedeschi e suo marito Giovanni Spada domiciliati a Lugo successori di Domenico Bedeschi.

Rambelli Pietro, domiciliato a Roma, Paola Rambelli domiciliata a Bagnacavallo, Luigi e Raffaele Rambelli, domiciliati a Bagnacavallo, Rambelli Teobaldo dimorante in Ancona, Rambelli Antonio domiciliato a Civitavecchia, Rambelli Maddalena e suo marito Dario Luparini domiciliati a Viareggio in Toscana.

E ciò senz'animo di offendere li rispettivi loro diritti ereditari e qualsivoglia altro interessato.

A comparire avanti l'ill.mo signor presidente del tribunale nel giorno ed ora che verrà fissato dal medesimo in calce alla presente per sentirsi ammettere la seguente

Conclusione:

Ordinarsi l'intervento dei legatari del fu Francesco Bedeschi nella causa promossa dal sig. conte Filippo Tallandini colla citazione notificata alla Cassa di risparmio istante li 29 p. p. aprile rifuse le spese in caso di contestazione da portarsi al tribunale a norma dell'art. 181 di procedura civile

Si daranno in comunicazione gli atti della causa.

Ravenna, 13 luglio 1866.

Pel dott. Giacomo Camporesi
R. Gradora, sost. proc.

Visto per la comparizione delle parti avanti di noi, fissiamo il giorno di giovedì 23 andante mese di agosto ore dieci ant. in questo tribunale.

Ravenna, 2 agosto 1866.

Firmati all'originale: Serrani presidente, e Camous cancelliere.

Per copia
2058 — Camous, canc.

INFORMAZIONI PER ASSENZA.

Il tribunale di circondario di Torino con decreto 9 novembre 1864, sull'instanza delle signore Vincenza e Carlotta sorelle Ferreri residenti a Scalenghe, mandò assumersi informazioni sull'assenza di Ferrero Carlo Giuseppe Gaetano Maria fu Giovanni Antonio, già residente in Torino, a mente del prescritto dall'articolo 80 del Codice civile Albertino, con commissione per tale effetto al signor giudice del luogo dell'ultimo suo domicilio; quali informazioni favorevoli all'assunto delle istanti vennero consegnate in verbali 7 e 21 aprile 1864.

Torino, 4 agosto 1866.

2059 — Girelli sost. Giolitti.

Cassa di Risparmi di Pisa.

Terza denunzia di un libretto sottratto di 3ª serie, segnato di n° 3559, volume 116 a carte 4, sotto il nome di Barbetti Luigi, per la somma di L. 504.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sul libretto suddetto, sarà dalla Cassa riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 5 agosto 1866.

Il direttore
2053 — Avv. Antonio Viti.

SOCIETÀ ANONIMA

PER LA VENDITA DEI BENI DEL REGNO D'ITALIA

agente per conto del Governo

UFFICIO DELLA DIREZIONE DEMANIALE — Provincia di Terra d'Otranto.

AVVISO D'ASTA.

Vendita de'beni demaniali autorizzata colla legge 21 *agosto* 1862 *n°* 793.

Il pubblico è avvisato, che alle ore 9 ant. del giorno 31 agosto p. v. si procederà in una delle sale di quest'uffizio con intervento ed assistenza del signor direttore del demanio, o di chi sarà da esso delegato, ai pubblici incanti per la definitiva aggiudicazione in favore dell'ultimo miglior offerente de'beni in Castellaneta descritti ai numeri 23, 24, 117, 120, 122 dello elenco pubblicato nel giornale prefettizio degli annunci ufficiali della provincia di Lecce, del giorno 20 maggio 1866, quale elenco assieme a'relativi documenti trovasi depositato nell'ufficio della Direzione demaniale di Lecce.

I beni che si pongono in vendita consistono:

1° Masseria detta *Murgie o Mattine*, in territorio di Castellaneta, composta del caseggiato rurale e di terreni tutti seminatori che formano una sola tenuta. Riportato sul catasto, art. 632, sezione I, n. 31, 32, 33; di ettari 100 1/3.

2° Podere olivato detto *Santo Stefano* in territorio di Castellaneta in contrada di simil nome. Riportato sul cat. art. 632, sez. T, numeri 176, 177, e 178; di ettari 32 1.

3° Masseria detta *Vado-Cannella* posta nel territorio di Castellaneta a levante di quell'abitato, composta di caseggiato colonico, di scorte vive e morte e di terreni olivati seminatori ed in poca parte erbosi che nell'assieme formano un solo latifondo. Riportato sul catasto art. 1121, sezione A, numeri 180 e 185 a 193; di ettari 218.

4° Podere olivato con parte giardinato e casa colonica detto *Valora* in territorio di Castellaneta. Riportato all'art. 1121, sez. T, numeri 101 e 104; di ettari 62 1/4.

5° Masseria denominata *San Domenico alle Mattine* posta in territorio di Castellaneta a settentrione dell'abitato composta di caseggiato colonico, di scorte vive, e di terreni semensabili erbosi e macchiosi che formano quattro appezzamenti. Riportata sul catasto art. 1121, sezione I, numeri 1, 4, 118 a 120, 155 e 156; di ettari 316 03.

L'asta sarà aperta sui prezzi d'estimo seguenti:

1° Lotto lire 27,437 80 — 3° Lotto lire 73,991 66
2° Lotto » 15,225 80 — 4° Lotto » 59,942 80
5° Lotto lire 37,073 20.

Per essere ammessi a prender parte all'asta gli aspiranti dovranno prima dell'ora stabilita per l'apertura degli incanti depositare a mani del segretario dell'ufficio procedente, o far fede di aver depositato nella cassa dell'ufficio di registro di Castellaneta in danari od in titoli di credito una somma corrispondente al decimo del valore estimativo dei vari lotti al cui acquisto aspirano.

La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle altre condizioni contenute nel capitolato generale e speciale di cui sarà lecito a chiunque di prendere visione in quest'ufficio procedente.

Gli incanti saranno tenuti col mezzo di pubblica gara e sarà dichiarata la diserzione se non si ottengono almeno due oblazioni, ed allora non si farà ripetizione d'incanti.

A Lecce, 18 luglio 1866.

Per detto uffizio di Lecce
Il Segretario
Rossi.

2065

Cassa di Risparmi di Pisa.

Seconda denunzia fatta dai signori dottor Pietro e Angiolo Marianelli dei seguenti libretti smarriti:

Di n° 1358, volume 110 a 167, segnato S. A per la somma di L. 1338 40.
Di n° 1428, volume 110 a 237 segnato M. A., per la somma di L. 1461 60.
Di n° 1790, volume 111 a 198, segnato M. S., per la somma di L. 1000.
Di n° 1791, volume 111 a 199, segnato M. S., per la somma di L. 120.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sui libretti suddetti, saranno da questa Cassa riconosciuti per legittimi creditori i suddetti denunzianti.

Firenze, li 5 agosto 1866.

Il direttore
2052 — Avv. Antonio Viti.

OMOLOGAZIONE DI CONCORDATO.

Il tribunale civile e correzionale di Firenze ff. di tribunale di commercio, con sentenza de'sei agosto corrente, omologò il concordato stipulato nel 18 giugno anno corrente tra Filippo Lovari ed i suoi creditori — Ordinò al sindaco di dar conto della sua gestione, e consegnare al fallito quanto ritiene del medesimo — Dichiarò il fallito scusabile, e da riabilitarsi al commercio.

Per procura speciale
2064 — Galli D. F., proc.

OMOLOGAZIONE DI CONCORDATO.

Con sentenza proferita dal tribunale civile di Firenze ff. di tribunale di commercio, nel dì 4 agosto stante è stato omologato il concordato giudiciale stipulato fra il fallito Francesco Carosini e la maggiorità dei di lui creditori, ed è stato in pari tempo il fallito stesso dichiarato scusabile e capace di riabilitazione.

2063 — Dott. Dante Prezziner.

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE

A tutto il giorno 14 luglio 1866.

Attivo.

Voce		Importo
Numerario in Cassa nelle Sedi	L.	28,627,104 44
Id. id. nelle Succursali	»	8,246,344 97
Esercizio delle zecche dello Stato	»	24,320,965 16
Portafoglio nelle Sedi	»	121,384,923 80
Anticipazioni id.	»	22,815,653 41
Portafoglio nelle Succursali	»	40,374,399 11
Anticipazioni id.	»	10,921,921 02
Effetti all'incasso in conto corrente	»	321,903 88
Servizio del Debito Pubblico	»	638,195 06
Immobili	»	5,599,459 88
Fondi pubblici	»	12,960,760 »
Azionisti, saldo Azioni	»	21,855,850 »
Spese diverse	»	1,223,884 89
Indennità agli Azionisti della Banca di Genova	»	522,222 22
Tesoro dello Stato (legge 27 febbraio 1856)	»	280,414 76
Stabilimenti di circolazione (R. Decreto 1 maggio 1866)	»	6,478,500 »
Mutuo 250 milioni (R. Decreto 1 maggio 1866)	»	190,264,182 13
Azioni Banca da emettere	»	27,500,000 »
	L.	524,336,684 73

Passivo.

Voce		Importo
Capitale	L.	100,000,000 »
Biglietti in circolazione	»	346,820,872 80
Fondo di riserva	»	12,375,000 »
Tesoro dello Stato, Conto corrente (disponibile L. .. / non disponibile.)	»	»
Prestito 425 milioni	»	1,347,836 52
Conti correnti (disponibile) nelle Sedi	»	13,230,293 57
Id. id. nelle Suc.	»	1,111,824 99
Id. (non disponibile)	»	9,331,314 15
Servizio del Debito Pubblico	»	»
Biglietti a ordine (art. 21 degli statuti)	»	4,022,756 65
Dividendi a pagarsi	»	35,525 »
Risconto del semestre precedente	»	1,012,003 28
Benefizi del semestre in corso nelle Sedi	»	176,884 23
Benefizi del semestre in corso nelle Succursali	»	107,473 11
Benefizi del semestre in corso nelle comuni	»	328 34
Marche da bollo in emissione	»	28,987,500 »
Diversi (non disponibile)	»	281,040 05
Mandati a pagarsi	»	2,063,531 39
Profitti e perdite al 30 giugno 1866	»	3,432,500 65
	L.	524,336,684 73

Per autenticazione
Il direttore Bombrini.

2067

FIRENZE VIA CASTELLACCIO 20 — **EREDI BOTTA** — TORINO VIA D'ANGENNES 5

GAZZETTA UFFICIALE

DEL

REGNO D'ITALIA

PREZZI D'ABBONAMENTO

Compresi i Rendiconti del Senato del Regno e della Camera dei Deputati.

I soli Rendiconti della Camera dei Deputati formeranno quest'anno un volume in foglio da 3 colonne di circa 1600 pagine.

	Anno	*Semestre*	*Trimestre*
Per Firenze . . . . L.	42	22	12
Per le provincie del Regno	46	24	13
Svizzera . . . . »	58	31	17
Roma (*franco ai confini*) . »	52	27	15
Francia	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germania . . . . »	112	60	35

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie costano 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 centesimi per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzione deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20 — Arretrato centesimi 40.

Le associazioni si ricevono dalla Tipografia **Eredi Botta**, Firenze, via del Castellaccio, 20; e Torino via D'Angennes, 5.

Napoli . . . . dalla Libreria Scolastica di G. Madia
Milano . . . . dalla Libreria Brigola e dall'Agenzia Sandri.
Genova . . . . dalla Librerie Fratelli Beuf e Grondona.
Livorno . . . . da Meucci Giuseppe e Meucci Francesco.
Pisa . . . . da Federighi Giuseppe.
Siena . . . . da Porri, da Gati e da Mazz.
Lucca . . . . da Grassi Eredi e da Grassi Giocondo.
Pistoia . . . . da Jacomelli Amadio
Pescia . . . . da Papini Francesco.
Prato . . . . da Ballerini Sabatino.
Cortona . . . . da Mariottini Angelo.
Bologna . . . . da Marsigli e Rocchi.
Palermo . . . . da Pedone-Lauriel.
Parma . . . . da Grazioli P.
Padova . . . . dalla libreria Sacchetto.
Treviso . . . . dalla libreria Zoppelli.
Vicenza . . . . da Pizzamiglio Giovanni
Udine . . . . da Gambierasi.
Cremona . . . . da Feraboli Giuseppe.
Biella . . . . da Flecchia Giacomo.
Brescia . . . . da Boglioni Carlo Giuseppe.
Reggio Emilia . . . . da Barbieri Giuseppe.
Bergamo . . . . da Bolis Fratelli.
Bra . . . . da Giordana.
Cuneo . . . . da Merlo Carlo.
Casale . . . . da Rolando Fratelli.
Novara . . . . da Rusconi Pasquale.
Vercelli . . . . da Vallieri Giuseppe.
Asti . . . . da Borgo e Raspi.
Sassari . . . . da Bellieni.
Cagliari . . . . da Cugia.

Le domande devono essere dirette affrancate alla suddetta Tipografia (*Firenze*) ed accompagnate da corrispondente *vaglia postale.*